

UMBRA ACQUE S.p.A.
(Provincia di Perugia)

Via G. Benucci 162, P.S. Giovanni - Perugia, telefono: 075-597.80.11, telefax: 075-39.82.17, e-mail: info@umbraacque.com

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DI IMPIANTI ACQUE REFLUE**

AREE TERRITORIALI ALTO TEVERE, ALTO CHIASCIO E LAGO TRASIMENO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

INDICE

PARTE PRIMA - DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI	6
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	6
Art. 1 - Oggetto dell'appalto.....	6
Art. 2 - Ammontare e Durata dell'appalto.....	7
Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto.....	7
Art. 4 - Categoria prevalente, categorie subappaltabili.....	7
Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili.....	7
Art. 6 - Luoghi di intervento.....	7
Art. 7 - Rinuncia ad esclusiva.....	8
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE	9
Art. 8 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto.....	9
Art. 9 - Documenti che fanno parte del contratto.....	9
Art. 10 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto.....	9
Art. 11 - Fallimento dell'appaltatore.....	9
Art. 12 - Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio; Direttore di cantiere.....	10
Art. 13 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione.....	10
Art. 14 - Convenzioni europee in materia di valuta e termini.....	11
CAPO 3 – DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ.....	12
Art. 15 - Consegna dei lavori.....	12
Art. 16 - Affidamento dei singoli lavori.....	12
Art. 17 - Tipologie di intervento.....	13
Art. 18 - Disegni e documentazione tecnica.....	14
Art. 19 - Programma dei lavori.....	15
Art. 20 - Aree di cantiere.....	15
Art. 21 - Esecuzione delle attività.....	16
Art. 22 - Condotta presso gli impianti.....	17
Art. 23 - Fermi impianto.....	17
Art. 24 - Controlli in corso d'opera.....	18
Art. 25 - Dichiarazioni e certificazioni impianti installati.....	18
Art. 26 - Gestione rifiuti.....	19
Art. 27 - Materiali di fornitura dell'appaltatore.....	20
Art. 28 - Rifiuti dei materiali difettosi.....	21
Art. 29 - Materiali di fornitura della committente.....	21
Art. 30 - Differimento - sospensione dei lavori.....	22
Art. 31 - Varianti.....	23
Art. 32 - Sinistri alle persone e danni.....	23
Art. 33 - Danni cagionati da forza maggiore.....	24
Art. 34 - Comunicazione di fine lavori.....	24
Art. 35 - Custodia delle opere.....	25
Art. 36 - Personale.....	26

Art. 37 - Mezzi ed attrezzature	27
Art. 38 - Sede operativa	28
CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA	29
Art. 39 - Anticipazione	29
Art. 40 - Pagamenti in acconto	29
Art. 41 - Pagamenti a saldo	29
Art. 42 - Ritardi nel pagamento delle rate di acconto	29
Art. 43 - Ritardi nel pagamento delle fatture	29
Art. 44 - Revisione prezzi	29
Art. 45 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi	30
Art. 46 - Cessione del contratto e cessione dei crediti	30
CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI	31
Art. 47 - Lavori a misura	31
Art. 48 - Lavori a corpo	31
Art. 49 - Lavori in economia	31
Art. 50 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera	31
CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE	32
Art. 51 - Cauzione provvisoria	32
Art. 52 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva	32
Art. 53 - Riduzione delle garanzie	33
Art. 54 - Obblighi assicurativi a carico dell'impresa	33
CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E QUALITA'	35
Art. 55 - Norme di sicurezza generali	35
Art. 56 - Sicurezza sul luogo di lavoro	35
Art. 57 - Piano di sicurezza e di coordinamento	35
Art. 58 - Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento	35
Art. 59 - Piano operativo di sicurezza	36
Art. 60 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza	36
Art. 61 - Assicurazione Qualità	37
CAPO 8 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	38
Art. 62 - Subappalto	38
Art. 63 - Responsabilità in materia di subappalto	39
Art. 64 - Pagamento dei subappaltatori	39
CAPO 9 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO	41
Art. 65 - Accordo bonario e transazione	41
Art. 66 - Definizione delle controversie	42
Art. 67 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera	42
Art. 68 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori	43
Art. 69 - Penali	44
CAPO 10 - NORME FINALI	47
Art. 70 - Obblighi generali	47
Art. 71 - Obblighi di collaborazione	47

Art. 72 -	Obblighi correlati al personale addetto alle attività.....	48
Art. 73 -	Oneri a carico dell'Appaltatore	48
Art. 74 -	Responsabilità dell'Appaltatore	50
Art. 75 -	Informatizzazione attività	51
Art. 76 -	Spese contrattuali, imposte, tasse	51
Art. 77 -	Allegati	51

ABBREVIAZIONI

- Codice dei Contratti (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50);
- Legge n. 2248 del 1865 (Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F);
- Decreto n. 81 del 2008 (Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- Regolamento generale (Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua applicabilità ai sensi dell'articolo 216, commi 4, 5, 6, 16, 18 e 19, del Codice dei Contratti e in via transitoria fino all'emanazione delle linee guida dell'ANAC e dei Decreti Ministeriali previsti dal Codice dei Contratti);
- Capitolato Generale d'Appalto (Decreto Ministeriale - Lavori Pubblici - 19 aprile 2000, n. 145, parte non abrogata dal Regolamento Generale);
- R.P. (Responsabile del Procedimento di cui all'articolo 10 del Codice dei Contratti e agli articoli 9 e 10 del D.P.R. n. 207 del 2010);
- DURC (Documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 80, comma 4, dei Codici dei Contratti).

PARTE PRIMA - DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'oggetto dell'Appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori necessari per la realizzazione degli interventi di competenza della Stazione Appaltante nella sua qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato come riportato al successivo comma 2.
2. Gli interventi sono così individuati:
 - a) denominazione conferita dalla Stazione Appaltante: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI ACQUE REFLUE. Per lavori di manutenzione straordinaria di impianti si intende, a titolo esemplificativo e di conseguenza non necessariamente esaustivo:
 - l'esecuzione di lavori finalizzati all'ampliamento di impianti esistenti;
 - l'esecuzione di interventi finalizzati alla riparazione di rotture o guasti di impianti;
 - la realizzazione ex novo di nuovi impianti;
 - l'esecuzione di interventi volti a mantenere nel tempo il livello tecnologico dell'impianto, come ad esempio la sostituzione di macchine o parti di esse, ecc.;
 - l'esecuzione di interventi volti a rinnovare e/o sostituire parti degli impianti, come, ad esempio, il rifacimento di tubazioni a servizio degli impianti, l'installazione di nuovi strumenti di misura, ecc.;
 - interventi in genere su opere civili, carpenterie metalliche e opere elettromeccaniche presenti sugli impianti.
 - All'Allegato IV del presente Capitolato vengono riportati, a titolo esemplificativo e di conseguenza non necessariamente esaustivo, alcuni esempi di interventi di manutenzione straordinaria previsti nel presente Appalto.
 - b) Ubicazione: tutti gli impianti acque potabili e acque reflue, in disponibilità ad Umbra Acque, presenti sul territorio individuato all'art. 6 del Capitolato tecnico normativo. A titolo esemplificativo e di conseguenza non necessariamente esaustivo, si riporta all'Allegato V l'elenco degli impianti oggetto di manutenzione.
 - c) L'appalto riguarderà l'esecuzione di una serie di interventi di manutenzione straordinaria e/o di investimenti sugli impianti che risulteranno necessari per la Stazione Appaltante sino alla concorrenza dell'importo posto a base dell'affidamento.
I singoli interventi saranno affidati progressivamente nel corso della durata dell'appalto mediante specifici *Ordinativi di Lavoro* (Allegato VI).
3. In ogni intervento di cui al precedente comma 2 sono compresi tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto.
Le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative di dettaglio saranno previste dagli elaborati tecnico-progettuali, consegnati contestualmente all'ordinazione di ogni singolo intervento.
4. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
5. Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del Codice Civile.

Art. 2 - **AMMONTARE E DURATA DELL'APPALTO**

1. L'importo dell'Appalto posto a base dell'affidamento è definito come segue:
 - Importo posto a base dell'affidamento: 500.000,00 Euro.
 - Durata: il contratto si intenderà scaduto e privo di effetto una volta raggiunto l'importo a base dell'affidamento di cui sopra, indipendentemente dal ribasso offerto in sede di gara.
 - I Prezzi a base di gara, ai quali applicare la percentuale di ribasso offerta in sede di gara, a compenso delle lavorazioni eseguite, saranno desunti dall'Elenco Prezzi Unitario (Allegato III) e dall' "Elenco regionale dei prezzi unitari – Ed. 2017" - Capitoli 2, 6, 10, 11, 12 e 15. A tali prezzi saranno scorporati, e quindi non soggetti a ribasso, gli oneri della sicurezza ed il costo della manodopera, che verranno riconosciuti per intero così come previsto dal prezzario vigente.
 - Laddove previsto dal Coordinatore per la sicurezza saranno quantificati e corrisposti i costi della sicurezza applicando l'elenco regionale dei prezzi sopra citato; anche tali costi non sono soggetti a ribasso.
 - Nel caso di lavorazioni non riconducibili all'Elenco Prezzi Unitari (Allegato III) e all' "Elenco regionale dei prezzi unitari – Ed. 2017" - Capitoli 2, 6, 10, 11, 12 e 15 saranno calcolati, come previsto all'art. 44, nuovi prezzi ai quali sarà applicata la percentuale di ribasso offerta in sede di gara, fermo restando lo scorporo degli oneri della sicurezza ed il costo della manodopera che quindi non saranno soggetti a ribasso.
2. Tutte le prestazioni saranno riconosciute nelle modalità di cui all'art. 3.
3. L'importo relativo alla manodopera, agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, non è soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell'allegato XV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e del prezzario regionale vigente al momento della stipula del Contratto.

Art. 3 - **MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

1. Il Contratto d'appalto prevederà la possibilità di effettuare una serie di interventi, come sopra descritti, sino alla concorrenza dell'importo posto a base dell'affidamento pari ad Euro 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00).
2. I singoli interventi saranno affidati a loro volta A MISURA, sulla base dei rispettivi ordini di intervento e dei documenti tecnico-progettuali consegnati.

Art. 4 - **CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SUBAPPALTABILI**

1. Ai sensi dell'art. 61 del Regolamento generale e in conformità all'allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificabili nella categoria OS22 *"Costruzione, manutenzione o ristrutturazione di impianti di potabilizzazione delle acque e di depurazione di quelle reflue, compreso il recupero del biogas e la produzione di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete"*.
2. Non sono previste categorie scorparabili.

Art. 5 - **GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI**

I gruppi di lavorazioni omogenee di cui agli articoli 43, commi 6 e 8, e 184 del Regolamento Generale saranno indicati di volta in volta negli elaborati tecnico-progettuali dei singoli interventi.

Art. 6 - **LUOGHI DI INTERVENTO**

L'attività oggetto dell'Appalto dovrà essere svolta nei Comuni, gestiti da Umbra Acque S.p.A., ricadenti nelle aree territoriali Alto Tevere, Alto Chiascio e Lago Trasimeno di seguito elencati: Città di Castello, Citerna, Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Gubbio, Lisciano Niccone, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Pietralunga, San Giustino, Scheggia-Pascelupo, Sigillo, Umbertide, Castiglione del Lago, Città della Pieve, Tuoro sul Trasimeno, Magione, Paciano, Panicale, Passignano Sul Trasimeno, Piegaro.

Art. 7 - RINUNCIA AD ESCLUSIVA

La Committente si riserva il diritto di eseguire in proprio talune delle attività che rientrano nell'oggetto del Contratto (ovvero parte delle attività oggetto di uno specifico *Ordinativo di Lavoro* già consegnato all'Appaltatore, avente contenuto specialistico).

La Committente si riserva altresì il diritto insindacabile di stipulare contratti, anche con altre imprese ed in tempi diversi, per l'esecuzione di attività contemplate nel presente Capitolato, senza che ciò possa comportare motivo di richiesta alcuna da parte dell'Appaltatore.

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 8 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente Capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del Contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

Art. 9 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del Contratto d'Appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - a. il Capitolato Generale d'Appalto approvato con Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per la parte non abrogata dal Regolamento Generale;
 - b. il presente Capitolato e relativi allegati;
 - c. quando l'intervento è tale da richiederne la redazione, il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) di cui all'articolo 100, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. nonché le proposte integrative di cui all'articolo 100, comma 5, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., se accolte dal coordinatore per la sicurezza;
 - d. il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) di cui all'articolo 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
 - e. il Piano Operativo di Sicurezza (POS) di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
 - a. la Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
 - b. il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
 - c. il Regolamento Generale approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile;
 - d. il Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i.;

Art. 10 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

1. La sottoscrizione del Contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente Appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Art. 11 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

1. In caso di fallimento dell'Appaltatore, o altra condizione di cui all'articolo 110, comma 1, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri

interessi, della procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo. Resta ferma, ove ammissibile, l'applicabilità della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6.

2. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del Codice dei Contratti.
3. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell'articolo 48, comma 19, del Codice dei Contratti, è sempre ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

Art. 12 - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE

1. L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del Capitolato Generale d'Appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal Contratto.
2. L'Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del Capitolato Generale d'Appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l'Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del Capitolato Generale d'Appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante.

La direzione del cantiere è assunta dal Direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente Capitolato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della Direzione di cantiere da parte del Direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. L'Appaltatore, tramite il Direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità, grave negligenza o per reiterate inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o della persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 13 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'Appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso Capitolato.

2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del Capitolato Generale d'Appalto.

Art. 14 - CONVENZIONI EUROPEE IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI

1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in Euro.
2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente capitolato d'oneri, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

CAPO 3 – DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ

Art. 15 - CONSEGNA DEI LAVORI

1. L'affidamento dei singoli lavori avrà inizio dopo la stipula del formale Contratto.
2. È facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del Contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice dei Contratti; in tal caso il Direttore dei Lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il Contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
4. L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta.

Art. 16 - AFFIDAMENTO DEI SINGOLI LAVORI

L'affidamento delle specifiche attività richieste all'Appaltatore avverrà, di volta in volta, attraverso l'emissione di singoli *Ordinativi di Lavoro* (Allegato VI), ai quali verranno allegati gli eventuali elaborati progettuali.

Ciascun *Ordinativo di Lavoro* indicherà:

- a) codice o numero di riconoscimento della richiesta (numero progressivo - codice dell'intervento);
- b) indicazione della tipologia dell'intervento così come indicato all'art.16;
- c) tipologia di impianto (acque potabili o acque reflue);
- d) identificazione e localizzazione dell'impianto;
- e) natura dell'intervento (edile, idraulico, elettromeccanico, elettrico);
- f) descrizione dettagliata dell'intervento da eseguire;
- g) tempo utile per l'esecuzione dell'intervento;
- h) eventuali prescrizioni tecnico-organizzative per l'esecuzione dell'intervento.

La trasmissione degli *Ordinativo di Lavoro* dal Committente all'Appaltatore avverrà sempre via PEC all'indirizzo comunicato dall'Appaltatore in fase di sottoscrizione del Contratto.

L'affidamento dell'*Ordinativo di Lavoro* e quindi l'inizio del tempo utile per l'esecuzione dell'intervento decorrerà dalla ricezione da parte della Committenza della notifica di avvenuta consegna della PEC.

All'*Ordinativo di Lavoro* dovranno inoltre essere allegati, ove necessario, l'eventuale documentazione attinente alla sicurezza (aggiornamento del DUVRI, o Piano di Sicurezza e Coordinamento), oltre a progetti, schede tecniche e quant'altro necessario per fornire all'Appaltatore ogni indicazione utile alla migliore esecuzione dell'intervento.

Nel caso in cui l'esecuzione dell'intervento da parte dell'Appaltatore richieda la presenza di più imprese, o avvenga in concomitanza di fattori esterni non imputabili all'Appaltatore stesso, la Stazione Appaltante per conto del Responsabile Esecuzione del Contratto provvederà ad attivare il Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione dell'opera per la redazione del PSC e per le necessarie attività di coordinamento.

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere al CSE l'eventuale documentazione di sicurezza necessaria a perfezionare l'avvio dei lavori, che comunque non potranno iniziare senza prima l'avallo del CSE stesso.

Art. 17 - TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Nell'ambito dei lavori oggetto dell'Appalto si distinguono le seguenti tipologie di interventi:

1. Tipologia di intervento "A" - Manutenzioni straordinarie pianificabili

Sono considerati interventi di tipologia "A" tutti quei lavori di manutenzione straordinaria, a medio o lungo termine, non urgenti e quindi che possono essere pianificati con l'Appaltatore.

Tali interventi verranno realizzati sulla base di un progetto fornito dalla Committente e dovranno avere inizio entro 20 (venti) giorni dall'affidamento dell'*Ordinativo di Lavoro*.

Per ogni singolo intervento manutentivo l'Appaltatore dovrà obbligatoriamente effettuare, accompagnato dal Direttore dei Lavori o suo assistente, un sopralluogo sui luoghi dove debbono eseguirsi i lavori così da prendere conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull'esecuzione delle lavorazioni.

Si specifica che per particolari tipologie di intervento, al fine di limitare al minimo i disservizi all'utenza o i fermi impianti, potrà essere richiesto di operare anche nei giorni feriali in orari oltre le ore 20:00 e fino alle 7:00 del giorno successivo o in giorni festivi dalle ore 00:00 alle ore 24:00. In tal caso la manodopera viene maggiorata con un incremento del costo orario pari al 30%.

Nel caso di mancato inizio dei lavori entro i termini sopracitati o qualora i lavori vengano completati oltre il tempo utile per l'ultimazione definito nell'*Ordinativo di Lavoro* si procederà all'applicazione della "penalità 1", così come meglio precisato nell'articolo 68 del presente Capitolato.

2. Tipologia di intervento "B" - Manutenzioni straordinarie urgenti

Sono considerati interventi di tipologia "B" tutti quei lavori di manutenzione straordinaria derivanti da rotture o altre cause che determinano l'urgenza di intervenire per mantenere la continuità del servizio o per eliminare eventuali situazioni di pericolo. Tali interventi richiedono l'intervento sul posto e l'inizio delle operazioni necessarie, sia nelle ore diurne che in quelle notturne e/o festive, al massimo entro le 24 ore successive a decorrere dall'affidamento dell'*Ordinativo di Lavoro*.

L'Appaltatore dovrà raggiungere il luogo di intervento indicato con il personale, le attrezzature ed i mezzi operativi necessari, così come richiesto dal personale incaricato dalla Committenza, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 35 e 36 del presente Capitolato.

Nel caso in cui l'esecuzione di tale attività manutentiva preveda delle soluzioni temporanee e non risolutive e la risoluzione definitiva del problema richieda interventi complessi o l'approntamento di un cantiere, gli interventi successivi a quelli urgenti ricadranno nei lavori di manutenzione di tipologia "A" da eseguirsi in seguito alla stesura di un progetto.

È piena ed esclusiva facoltà della Committenza stabilire se un'opera di manutenzione ha o meno i requisiti dell'intervento di urgenza e pertanto da eseguire immediatamente.

Per tale tipologia di intervento, si considera che ricorrano le condizioni previste dal comma 6 art. 100 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; dall'assegnazione dell'*Ordinativo di Lavoro* le responsabilità concernenti le aree coinvolte dal danno stesso sono in capo all'Appaltatore; pertanto nel caso di manutenzione in cui non si riesca a provvedere in tempi brevi all'esecuzione della riparazione, l'Appaltatore dovrà mettere in atto tutti gli accorgimenti (transennamenti, ecc.) volti a prevenire ed evitare i gravi pericoli costituenti una minaccia per l'incolumità pubblica.

Si specifica che, nel caso di interventi di tipologia "B", la manodopera viene maggiorata con un incremento del costo orario pari a:

- 30% per interventi svolti in giorni feriali dalle ore 20:00 alle ore 7:00;
- 30% per interventi svolti in giorni festivi dalle ore 7:00 alle ore 20:00;
- 40% per interventi svolti in giorni festivi dalle ore 20:00 alle ore 7:00.

Resta inteso che le maggiorazioni suddette non trovano applicazioni nel caso in cui le prestazioni richieste si protraggano per cause riconducibili all'Appaltatore.

Per gli interventi di tipologia "B" i lavori potranno essere consegnati senza computo metrico estimativo e la quantificazione dei lavori avverrà a consuntivo.

Per tali interventi la valutazione delle ore di corrispettivo da riconoscere avverrà nel seguente modo:

- l'ora di inizio delle prestazioni da compensare sarà quella dell'effettivo arrivo sul posto dell'intervento dove dovrà essere eseguita la prestazione richiesta;
- le ore di corrispettivo da riconoscere per ciascun intervento saranno quelle effettive di lavoro decorrenti dall'inizio delle prestazioni sino al momento dell'abbandono del cantiere di lavoro;
- in caso di più interventi svolti nell'arco della giornata gli spostamenti tra un sito di lavoro e l'altro non saranno comunque valutati ai fini del riconoscimento delle ore di lavoro.

Nel caso di mancato inizio dei lavori entro i termini sopracitati o qualora i lavori vengano completati oltre il tempo utile per l'ultimazione definito nell'*Ordinativo di Lavoro* si procederà all'applicazione della "penalità 2", così come meglio precisato nell'articolo 68 del presente Capitolato.

Art. 18 - DISEGNI E DOCUMENTAZIONE TECNICA

Gli interventi manutentivi di tipologia "A" potranno essere eseguiti, in tutto o in parte, su progetto della Committente.

All' *Ordinativo di Lavoro* emesso per l'esecuzione dello specifico intervento potranno pertanto essere allegati tutti gli elaborati tecnico-progettuali.

Sarà cura della Committenza la predisposizione e l'ottenimento delle autorizzazioni da parte degli Enti preposti. Qualora, durante la fase esecutiva di un intervento, si rendesse necessario ottenere specifica autorizzazione da parte degli Enti preposti non prevedibile anticipatamente, la Committenza potrà richiedere la sospensione dell'intervento all'Appaltatore tramite comunicazione di sospensione dei lavori, per il tempo necessario all'ottenimento delle necessarie Autorizzazioni, senza che l'Appaltatore possa avere nulla a pretendere salvo il pagamento delle eventuali lavorazioni e/o attività effettivamente eseguite al momento della sospensione stessa.

L'Appaltatore dovrà verificare e segnalare, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla consegna del progetto, gli eventuali difetti riscontrati. Trascorso tale termine nessun difetto o discordanza con prescrizioni tecniche e di

qualsiasi altro genere, potrà essere invocato dall'Appaltatore a giustificazione di propri ritardi o inadempienze o vizi nell'esecuzione.

L'Appaltatore è comunque tenuto a segnalare alla Committente, i vizi eventualmente riscontrati in qualsiasi momento dell'esecuzione ed a porvi rimedio a propria cura e spese secondo le istruzioni impartite dalla Direzione dei Lavori, salvo successivo concordamento di rifusione di eventuali maggiori costi sostenuti.

L'Appaltatore si impegna a utilizzare i progetti, i disegni e la documentazione fornita dalla Committente esclusivamente per l'esecuzione del Contratto ed a non farne pubblicazione.

Il mancato rispetto di quanto previsto negli elaborati tecnico-progettuali comporterà l'applicazione della "penalità 3", così come meglio precisato nell'articolo 68 del presente Capitolato.

Art. 19 - PROGRAMMA DEI LAVORI

Nel caso di lavori da realizzare sulla base di un progetto fornito dalla Committenza (tipologia di intervento "A"), l'Appaltatore dovrà, con almeno 7 (sette) giorni di preavviso, comunicare alla Direzione Lavori la data effettiva di inizio lavori delle operazioni.

L'Appaltatore si impegna inoltre a sottoporre all'approvazione della Direzione dei Lavori un programma dei lavori idonea a garantire l'ultimazione delle attività nel rispetto dei termini di consegna stabiliti dalla Committente, salvo non sia già stato previsto uno specifico programma predisposto dalla Direzione dei Lavori.

Il programma dei lavori dovrà essere trasmesso entro 7 (sette) giorni dall'inizio dei lavori e dovrà indicare i tempi necessari per:

- l'espletamento degli adempimenti preliminari per l'installazione e la funzionalità del cantiere;
- l'approvvigionamento dei materiali necessari;
- lo svolgimento delle singole fasi di realizzazione dell'opera.

Il Direttore dei Lavori potrà richiedere le modifiche e i perfezionamenti al programma che riterrà opportuni per il corretto e funzionale sviluppo dei lavori.

L'Appaltatore è a conoscenza che il rispetto del programma delle attività è elemento essenziale dell'*Ordinativo di Lavoro*. Conseguentemente, dovrà mantenere per tutta la durata del Contratto un'adeguata forza di mano d'opera, di mezzi e materiali, atti a garantire il completamento delle attività nella piena osservanza di detto programma.

Il mancato o tardivo invio del programma dei lavori comporterà l'applicazione della "penalità 4", così come meglio precisato nell'articolo 68 del presente Capitolato.

Art. 20 - AREE DI CANTIERE

Per ogni singolo intervento manutentivo, oggetto di specifico *Ordinativo di Lavoro*, sarà onere dell'Appaltatore provvedere all'installazione del cantiere.

Ogni intervento dovrà essere effettuato limitando al massimo la possibilità di interferenza tra l'Appaltatore e le maestranze di Umbra Acque o di ditte terze; dovrà essere realizzata, pertanto una adeguata delimitazione dell'area di lavoro con i sistemi ritenuti più idonei e valutati di concerto con il Direttore dei Lavori e/o il CSE, quando presente.

Tutti gli interventi di tipologia "A" dovranno essere segnalati da apposito cartello dei lavori, collocato in sito ben visibile appositamente indicato dal Direttore dei Lavori.

Per le opere con rilevante sviluppo dimensionale, il Direttore dei Lavori avrà la facoltà di provvedere affinché venga installato un numero adeguato di cartelli dei lavori.

Tanto il cartello dei lavori quanto il relativo sistema di sostegno, dovranno essere realizzati con materiali di adeguata resistenza e avere un aspetto decoroso.

Il cartello dei lavori dovrà recare impresse a colori indelebili, di massima, le indicazioni riportate nell'elenco seguente, con le opportune modifiche ed integrazioni da apportare in relazione alla peculiarità delle singole opere:

- indicazione della Committente;
- titolo generale dell'opera;
- nominativo del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (se il cantiere ne prevede la designazione);
- impresa esecutrice (compreso indirizzo e numero telefonico);
- data di inizio dei lavori (indicata nello specifico Ordinativo di Lavoro);
- data di ultimazione dei lavori (come prevista nello specifico Ordinativo di Lavoro);
- Responsabile del Procedimento, Direttore dei Lavori e Responsabile di Cantiere;
- importo del Contratto;
- eventuale atto amministrativo autorizzativo;
- eventuali imprese subappaltatrici (compreso indirizzo e numero telefonico).

L'Appaltatore assume la totale responsabilità per furti o deterioramenti di beni e materiali propri o di proprietà di terzi o messi a disposizione dalla Committente, insistenti su aree di cantiere o interessate dai lavori o comunque utilizzate in dipendenza del Contratto.

Gli oneri di cantiere sono a carico dell'Appaltatore in quanto di essi si è tenuto conto nella formulazione dei prezzi di Contratto. L'Appaltatore mantiene la disciplina nei cantieri e assume l'obbligo di rispettare e far rispettare dai suoi incaricati e operai le leggi e regolamenti vigenti.

Art. 21 - ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ

All'atto della consegna e per l'intera durata del Contratto, potranno essere emanati Ordini di Servizio mediante i quali sono impartite all'Appaltatore tutte le disposizioni e istruzioni da parte del Direttore dei Lavori. L'Ordine di Servizio verrà redatto in due copie e comunicato all'Appaltatore che lo restituirà firmato per avvenuta conoscenza. L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli Ordini di Servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve.

Il mancato rispetto dell'Ordine di Servizio comporterà l'applicazione della "*penalità 5*", così come meglio precisato nell'articolo 68 del presente Capitolato.

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni in modo professionale e a regola d'arte, al meglio della scienza e della tecnica e in linea con gli standard del settore di riferimento, secondo le tempistiche e le modalità e le specifiche tecniche indicate nel presente Capitolato e nel completo rispetto dei livelli di qualità ivi previsti.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché di dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del Contratto.

La Committente si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del Contratto. L'Appaltatore si impegna a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Qualora la Committente rilevi che l'Appaltatore non stia svolgendo correttamente le prestazioni o non dia corso alle attività, lo stesso potrà assegnare un termine perentorio commisurato alla urgenza dei lavori entro il quale l'Appaltatore dovrà adempiere.

Qualora l'Appaltatore non adempia a quanto richiesto, la Committente ha il diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione in danno, anche avvalendosi di terzi e ha facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Resta inteso che la mancata formulazione da parte della Committente di contestazioni in merito all'esecuzione degli interventi, anche a seguito dell'attività di sorveglianza e verifica di cui sopra, non può costituire limitazione alcuna della responsabilità dell'Appaltatore in caso di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti, in qualunque modo accertati, anche successivamente.

Art. 22 - CONDOTTA PRESSO GLI IMPIANTI

L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere temporaneo e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

A tal fine l'Appaltatore dovrà verificare che il proprio personale:

- indossi indumenti consoni alle lavorazioni da svolgere;
- indossi il proprio tesserino di riconoscimento;
- rispetti quanto indicato nel D.U.V.R.I. (o nell'eventuale P.S.C.) e nel POS trasmesso e allegato al Contratto;
- rispetti le norme interne e le policy aziendali della Committente fornite alla stipula del Contratto;
- abbia in dotazione gli appositi D.P.I. richiesti dalla natura del servizio;

L'Appaltatore è inoltre responsabile, tanto verso la Stazione Appaltante quanto verso i terzi, di tutti i danni da essa causati durante l'esecuzione dei lavori.

È fatto espressamente divieto all'Appaltatore l'esecuzione di qualsiasi tipo di attività che non sia riconducibile alle operazioni previste dall'*Ordinativo di Lavoro*.

Tutte le attività manutentive dovranno essere effettuate con la massima cura, precisione e diligenza tale da far luogo in maniera costante alla piena fruibilità delle aree interessate.

Durante l'esecuzione delle attività manutentive, l'Appaltatore è obbligato:

- ad evitare di intralciare la circolazione di automezzi della Committenza;
- a collocare, durante le ore di lavoro, transenne, cartelli e segnalazioni varie atte a garantire la pubblica incolumità ed adibire il personale occorrente per segnalare ai veicoli e persone gli incombenti pericoli;
- ad evitare ingombro di suolo non strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni;
- a provvedere alla pulizia dei luoghi dove si sono svolte le manutenzioni e allo smaltimento dei rifiuti derivanti dall'attività.

Il malfunzionamento di macchine/impianti, non oggetto di intervento manutentivo, derivanti da cause imputabili all'Appaltatore costituisce inadempimento agli obblighi contrattuali e potrà essere sanzionato con la "*penalità 6*", come previsto all'art. 68 del presente Capitolato.

Art. 23 - FERMI IMPIANTO

È fatto espressamente divieto all'Appaltatore l'esecuzione, senza la preventiva autorizzazione del Direttore dei Lavori, di attività manutentive su apparecchiature elettromeccaniche o parti di impianto che danno luogo a fermi di impianti (o parte di essi).

Qualora, durante l'esecuzione dei lavori, per cause imprevedute come rotture, guasti o mancanza di corrente elettrica, si verifichi il fermo di un qualsiasi impianto (o parte di esso), l'Appaltatore dovrà immediatamente segnalare alla Committenza le eventuali problematiche sorte in fase esecutiva.

L'esecuzione di fermi impianti (o parte di essi) non preventivamente autorizzati o la mancata comunicazione di rotture, guasti o altre problematiche sorte in fase di esecuzione delle attività, costituisce inadempimento agli obblighi contrattuali e potrà essere sanzionato con la "penalità 7", come previsto all'art. 68 del presente Capitolato.

Art. 24 - CONTROLLI IN CORSO D'OPERA

Il Direttore dei Lavori ed i suoi coadiutori, avranno la facoltà di accedere in qualsiasi momento nei cantieri e nei luoghi dove si svolgono gli interventi manutentivi per controllare la buona e puntuale esecuzione delle lavorazioni previste e provvedere:

- alla verifica dei materiali impiegati e della rispondenza alle specifiche tecniche;
- agli accertamenti in corso di esecuzione;
- alla misurazione e contabilizzazione delle lavorazioni eseguite;
- alle disposizioni ed agli ordini necessari alla corretta e regolare esecuzione dell'opera.

Il personale esterno alla Direzione dei Lavori incaricato di svolgere controlli in corso d'opera sarà comunicato all'Appaltatore tramite Ordini di Servizio e potrà successivamente accedere in qualsiasi momento nei cantieri e nei luoghi ove si svolgono i lavori.

Il Direttore dei Lavori trasmetterà all'Appaltatore tutte le disposizioni e istruzioni mediante comunicazioni scritte da intendersi Ordini di Servizio.

Il mancato rispetto dell'Ordine di Servizio comporterà l'applicazione della "penalità 5", così come meglio precisato nell'articolo 68 del presente Capitolato.

La Committente avrà la facoltà di controllare e sorvegliare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore, lo svolgimento dei lavori e delle operazioni a questo affidate in appalto, senza per questo esimere l'Appaltatore stesso dall'obbligo di provvedere alla direzione, al controllo ed alla sorveglianza delle attività, sia al fine del rispetto delle obbligazioni contrattuali verso la Committente, sia al fine di evitare eventuali danni a persone o a cose di proprietà anche di terzi.

Le prove e le verifiche eventualmente eseguite dalla Committente nell'esercizio delle sue facoltà non la impegnano, qualunque sia il loro esito, all'accettazione delle opere, che potrà avere luogo solo a seguito di specifico atto formale.

L'Appaltatore è tenuto, fino alla *Comunicazione di fine lavori*, al ripristino delle opere danneggiate per difetti costruttivi (non dovuti all'esercizio), pertanto dovrà provvedere alle riparazioni che si rendessero necessarie senza che occorran particolari inviti da parte della Committente.

Ove però l'Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla Committente, con invito scritto, si procederà d'ufficio in danno dell'Appaltatore.

Il corrispettivo di tutti gli oneri ed obblighi sopra elencati è da ritenersi compensato con i prezzi contrattuali, pertanto l'Appaltatore non potrà pretendere alcun compenso aggiuntivo.

Art. 25 - DICHIARAZIONI E CERTIFICAZIONI IMPIANTI INSTALLATI

L'Appaltatore per ogni intervento manutentivo effettuato sugli impianti dovrà fornire alla Direzione dei Lavori entro 30 (trenta) giorni dalla *Comunicazione di fine lavori* la seguente documentazione:

- a. dichiarazioni di conformità ai sensi del D.M. 37/08 complete degli allegati obbligatori (Iscrizione C.C.I.A.A. ed elenco materiali utilizzati);
- b. certificazioni CE e documentazioni tecniche delle eventuali apparecchiature elettromeccaniche fornite ed installate.

Nel caso di mancato invio entro i termini sopracitati delle Dichiarazioni e Certificazioni previste, si procederà all'applicazione della "penalità 8", così come meglio precisato nell'articolo 68 del presente Capitolato.

Art. 26 - GESTIONE RIFIUTI

Qualora, nello svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto, l'Appaltatore produca o detenga sostanze o oggetti definiti "rifiuti", ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 1 lettera f) del D.Lgs. 152/06, questi dovrà provvedere a proprie spese alla corretta gestione degli stessi, ponendo in essere tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa pro tempore vigente in materia ambientale, pertanto è da escludersi in modo categorico l'utilizzo delle piazzole predisposte dalla Stazione Appaltante per i propri lavori di manutenzione.

A titolo esemplificativo e di conseguenza non necessariamente esaustivo, si riporta di seguito un elenco di tipologie di rifiuti che potranno essere prodotti nell'esecuzione delle attività oggetto dell'Appalto:

- rifiuti provenienti da demolizioni e/o scavi;
- rifiuti provenienti da interventi di natura edile;
- rifiuti provenienti da interventi di natura elettrica;
- rifiuti provenienti da interventi di natura idraulica;
- rifiuti provenienti da interventi di natura elettromeccanica.

L'Appaltatore, all'atto della consegna dei lavori di cui al presente Capitolato, per quanto attiene alle lavorazioni oggetto dell'Appalto, dovrà possedere i requisiti, le abilitazioni, le autorizzazioni e le iscrizioni richieste dal citato D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dalla normativa pro-tempore vigente in materia ambientale, e produrne, prima di intraprendere l'esecuzione delle prestazioni affidate, idonea documentazione in corso di validità.

L'Appaltatore dovrà obbligatoriamente possedere l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per le categorie 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi Classe F o superiori) e 5 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi Classe F o superiori) o, in alternativa, servirsi di trasportatori abilitati iscritti alle categorie 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi Classe F o superiori) e 5 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi Classe F o superiori).

Tutti i rifiuti prodotti nell'ambito dell'Appalto dovranno essere conferiti a impianti autorizzati in conformità alla normativa ambientale vigente.

È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare tempestivamente alla Committente eventuali variazioni intervenute con riferimento alle autorizzazioni/iscrizioni in possesso dell'impresa cui è demandata la gestione, nonché di trasmettere alla medesima Committente tutte le informazioni e/o documenti che dovessero essere richiesti nel corso delle verifiche di cui al seguente capoverso.

La Committente, pur declinando qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispetto della normativa citata, si riserva la facoltà di verificare l'assolvimento degli obblighi inerenti la corretta gestione dei rifiuti che gravano sull'Appaltatore, riservandosi la facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto secondo le modalità e con le conseguenze previste dal presente Capitolato.

L'Appaltatore ha l'obbligo di trasmettere alla Committente tutte le informazioni e/o documenti che dovessero essere richiesti e/o necessari per le verifiche di cui sopra.

I rifiuti prodotti potranno essere direttamente avviati a recupero/smaltimento o riportati presso le piazzole eventualmente predisposte dall'Appaltatore nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 27 - MATERIALI DI FORNITURA DELL'APPALTATORE

A titolo esemplificativo e non esaustivo, i beni, materiali e apparecchiature che potranno essere forniti dall'Appaltatore potranno essere i seguenti:

- tubazioni e pezzi speciali (curve, TEE, flange, riduzioni,...) in acciaio inox AISI 304;
- tubazioni e pezzi speciali (curve, TEE, flange, riduzioni,...) in acciaio al carbonio;
- tubazioni e pezzi speciali (curve, TEE, cartelle, riduzioni,...) in polietilene;
- materiale edile (manufatti in cemento, pozzetti, chiusini, ecc.);
- organi di regolazione ed intercettazione idraulica (saracinesche, valvole di ritegno, ecc.);
- carpenteria metallica (profilati in acciaio zincato, grigliati in acciaio zincato, ecc.);
- minuteria metallica (es. viti, grilli, catene genovesi, ecc.)

Le indicazioni e prescrizioni specifiche sono riportate all'allegato II del presente Capitolato.

In particolare tutti i materiali utilizzati negli interventi di manutenzione straordinaria degli impianti acque potabili dovranno essere idonei al contatto con acque destinate al consumo umano. L'Appaltatore prima dell'esecuzione dei lavori dovrà fornire alla Direzione Lavori apposite certificazioni attestanti tale idoneità.

I materiali di fornitura dell'Appaltatore dovranno essere conformi alle prescrizioni dei documenti contrattuali ed essere di prima scelta e qualità ed esenti da vizi e/o difetti, anche occulti. Essi potranno essere messi in opera, previo benestare della Committente.

Detto benestare non costituisce manleva dalle responsabilità dell'Appaltatore né accettazione dei materiali stessi da parte della Committente.

Eventuali ritardi nella disponibilità dei materiali di fornitura dell'Appaltatore non daranno diritto allo stesso di richiedere spostamenti dei termini di ultimazione fissati negli Ordinativi di Lavoro.

Per tutti i materiali, si darà corso ad una puntuale verifica della rispondenza delle schede tecniche del materiale proposto dall'Appaltatore, con quanto disciplinato dalle prescrizioni e/o schede tecniche riportate nel Capitolato.

La Committente potrà rifiutare in qualunque momento i materiali non idonei o, per qualsiasi causa, non conformi alle prescrizioni contrattuali. In questo caso l'Appaltatore dovrà procedere a rinnovarli ed a sostituirli, a propria cura e spese.

Qualora l'Appaltatore non provveda a quanto sopra entro il termine prescritto dalla Committente, questa potrà provvedere direttamente, addebitando le relative spese all'Appaltatore stesso, a carico del quale resterà anche qualsiasi danno che possa derivare per effetto della rimozione e sostituzione eseguita dalla Committente.

L'Appaltatore è tenuto (a richiesta della Committente) a presentare la documentazione di conformità dei materiali impiegati e ad effettuare, nel corso delle lavorazioni e delle prestazioni, tutti i controlli e tutte le prove necessarie, anche se non espressamente richiesti nell'Ordinativo di Lavoro.

Qualora l'Appaltatore impiegasse materiali in quantità e qualità superiori a quelli prescritti (ovvero di lavorazione più accurata rispetto a quella prevista), ciò non darà allo stesso diritto ad aumento dei prezzi, e la contabilizzazione sarà eseguita come se i materiali o le opere avessero le dimensioni e la qualità stabilite nei documenti contrattuali. Nessun compenso sarà dovuto all'Appaltatore per materiali speciali impiegati senza ordine scritto del Direttore dei Lavori.

La Committente avrà la facoltà di richiedere tutte le certificazioni ed attestazioni nonchè eseguire tutte le prove che riterrà necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali e dei prodotti forniti. Nel caso in cui venga riscontrata una riduzione dei materiali per quantità o qualità rispetto a quella prescritta che non comporti l'inidoneità all'uso cui sono destinati, e la Committente accetti comunque i lavori, si procederà ad una riduzione del prezzo contrattuale proporzionale al minor valore dei materiali e delle opere.

Nel caso di utilizzo di materiale non conforme alle specifiche tecniche previste dagli elaborati tecnico progettuali e alle prescrizioni di cui all'Allegato II del presente Capitolato si procederà all'applicazione della "penalità 9", così come meglio precisato nell'articolo 68 del presente Capitolato.

Art. 28 - RIFIUTI DEI MATERIALI DIFETTOSI

I materiali giudicati non adatti, in quanto non corrispondenti alle specifiche indicate nel presente Capitolato non verranno accettati dal Direttore dei Lavori e l'Appaltatore è tenuto a sostituirli, a sua cura e spese, senza alcun pregiudizio dell'applicazione delle sanzioni previste per il mancato rispetto dei termini contrattuali.

L'Appaltatore avrà il divieto esplicito di utilizzare i materiali non accettati e l'obbligo di allontanarli immediatamente dal cantiere.

Nel caso l'Appaltatore non provveda sollecitamente, il Direttore dei Lavori fisserà un termine perentorio entro cui provvedere, trascorso infruttuosamente il quale, la Committente procederà d'ufficio, a spese dell'Appaltatore, senza alcuna responsabilità per gli eventuali danni che tale operazione potrà arrecare all'Appaltatore.

Art. 29 - MATERIALI DI FORNITURA DELLA COMMITTENTE

La Committente potrà fornire all'Appaltatore beni, materiali o apparecchiature, od altro, comunque destinati allo svolgimento degli interventi contrattuali, senza che per questo l'Appaltatore possa pretendere alcunché oltre il pagamento della posa in opera. In tali circostanze l'Appaltatore si obbliga all'immagazzinamento, alla custodia e alla manutenzione dei suddetti beni, materiali o apparecchiature e a destinarli esclusivamente all'uso previsto nel Contratto, restandone, in ogni caso responsabile, in qualità di depositario.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, i beni, materiali e apparecchiature che potranno essere forniti dalla Committente potranno essere i seguenti:

- apparecchiature elettromeccaniche (elettropompe, soffianti, griglie, ecc.);
- strumenti di misura (misuratori di portata, sonde misurazione, ecc.).

La Committente, nell'ipotesi di interventi urgenti (tipologia di intervento "B") per i quali si rende necessario l'approvvigionamento di materiali e apparecchiature elettromeccaniche non di immediata disponibilità presso il proprio magazzino (es. elettropompe), potrà avvalersi per il reperimento immediato di tali beni, sia nei giorni feriali sia nei giorni festivi, dei magazzini dei propri fornitori o da qualsiasi altro luogo indicato dal Direttore dei Lavori.

In tal caso l'Appaltatore, previa emissione di appositi ordinativi di acquisto da parte della Direzione dei Lavori, potrà prelevare tutti i materiali e apparecchiature dai fornitori della Committenza.

L'Appaltatore, all'atto della presa in consegna dei materiali e delle apparecchiature fornite dalla Committente, è tenuto a verificarne il perfetto stato, segnalando immediatamente alla Committente eventuali difetti riscontrati, assumendosi, da quel momento, la responsabilità per tutti i difetti che fossero constatati successivamente.

Il carico, trasporto, scarico ed in genere tutte le manovre sui materiali dovranno essere eseguite con la massima cura, in modo da evitare rotture, incrinature o danni di altro genere.

Tutti i beni, i materiali e apparecchiature forniti dalla Committente dovranno essere posti in opera così come sono stati ricevuti, vale a dire senza alcuna manomissione o trasformazione, a meno di diverse disposizioni della Direzione dei Lavori.

Eventuali ritardi nella consegna dei materiali di fornitura della Committente non daranno diritto all'Appaltatore a richiedere compensi diversi da quelli previsti nel Contratto.

Qualora per l'esecuzione degli interventi, la Committente mettesse a disposizione dell'Appaltatore materiali di dimensioni e/o spessori diversi da quelli indicati nei documenti tecnici contrattuali, l'Appaltatore non avrà diritto né a variazioni dei corrispettivi stabiliti né a variazioni dei termini di ultimazione stabiliti negli *Ordinativi di Lavoro* corrispondenti.

L'Appaltatore è tenuto a restituire i beni, materiali e apparecchiature ricevuti dalla Committente e non utilizzati in condizioni di perfetta efficienza, al termine dell'esecuzione del Contratto restando, comunque, a suo carico eventuali spese ed oneri che egli dovesse sostenere per ottemperare a tale prescrizione.

Il danneggiamento da parte dell'Appaltatore di materiali e apparecchiature fornite dalla Committente comporterà l'applicazione della "*penalità 10*", così come meglio precisato nell'articolo 68 del presente Capitolato.

Art. 30 - DIFFERIMENTO - SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'Appaltatore non può, per nessun motivo e neppure in caso di contestazioni e/o controversie sospendere o comunque rallentare di propria iniziativa l'esecuzione del Contratto con espressa rinuncia ad eccezioni di qualsiasi genere.

Ove insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori oggetto di un *Ordinativo di Lavoro*, si provvederà alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale. L'Appaltatore sarà tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili.

La Committente si riserva la facoltà di differire la data di inizio delle attività previste da uno o più *Ordinativi di Lavoro* e di sospendere temporaneamente a proprio insindacabile giudizio in tutto o in parte l'esecuzione delle stesse dandone comunicazione all'Appaltatore mediante lettera raccomandata a/r, fax o PEC. La sospensione ha effetto dal giorno stabilito dalla comunicazione. Nelle ipotesi di cui sopra, il cantiere di lavoro dovrà rimanere integro nelle attrezzature e nei materiali, salvo diversa autorizzazione scritta della Committente.

Il Direttore dei Lavori, con l'intervento dell'Appaltatore o di un suo Legale Rappresentante, compilerà il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori. Il verbale sarà inoltrato al Responsabile del Procedimento entro 5 (cinque) giorni dalla data della sua redazione. Nel verbale di sospensione sarà inoltre indicato lo stato di avanzamento delle attività previsti nello specifico *Ordinativo di Lavoro*, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

La ripresa delle prestazioni deve essere richiesta dalla Committente a mezzo di lettera raccomandata a/r, fax o PEC da inviarsi all'Appaltatore e deve avvenire nel giorno ivi stabilito o diversamente concordato tra le Parti.

I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del Direttore dei Lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione, saranno firmati dall'Appaltatore ed inviati al Responsabile del Procedimento nei modi e nei termini sopraddetti. Nel verbale di ripresa il Direttore dei Lavori indicherà il nuovo termine contrattuale.

Eventuali sospensioni disposte dalla Committente non daranno luogo ad alcun diritto né a compensi aggiuntivi né a rimborsi o indennizzi di qualsiasi natura per l'Appaltatore che avrà diritto soltanto ad una proroga dei termini di ultimazione dei lavori, pari alla durata del differimento e/o sospensione.

Art. 31 - VARIANTI

Qualora durante l'esecuzione degli interventi sia necessario introdurre variazioni agli interventi previsti dagli elaborati progettuali, il Direttore dei Lavori promuoverà la redazione di Ordini di Servizio indicanti le varianti progettuali.

È fatto divieto all'Appaltatore apportare qualsiasi modifica o variante alle singole lavorazioni o servizi richiesti senza ordine scritto del Direttore dei Lavori. Il Direttore dei Lavori potrà in qualsiasi momento ordinare la demolizione, a spese dell'Appaltatore, di quei lavori eseguiti dall'Appaltatore stesso contravvenendo a tale prescrizione. Nel caso in cui la Committente intenda conservare le opere arbitrariamente eseguite dall'Appaltatore in variante alle previsioni contrattuali, ne corrisponderà all'Appaltatore medesimo l'importo in base ai prezzi di Contratto.

In caso di valore inferiore dell'opera o servizio previsto nello specifico Ordinativo di Lavoro, dipendenti dall'esecuzione di varianti non autorizzate, la Committente ne terrà conto in sede di misurazione, di applicazione e di corresponsione dei corrispettivi.

L'Appaltatore, durante il corso dell'esecuzione di uno specifico Ordinativo di lavoro, può proporre al Direttore dei Lavori eventuali variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori o servizi oggetto dello specifico ordinativo di lavoro. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. La idoneità delle proposte è dimostrata attraverso specifiche tecniche di valutazione, quali ad esempio l'analisi del valore.

Art. 32 - SINISTRI ALLE PERSONE E DANNI

Gravano sull'Appaltatore tutti gli oneri per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

Oltre a quanto già previsto in merito alle penali ed alla escussione del deposito cauzionale, la Committente si riserva di chiedere il risarcimento del danno ulteriore conseguente alla mancata effettuazione della prestazione e/o della violazione delle disposizioni contrattuali.

Il risarcimento del danno dovuto dall'Appaltatore è limitato al danno emergente che derivi dal lavoro come conseguenza diretta ed immediata, restando esclusa la risarcibilità del mancato guadagno.

Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, ovvero di violazione di norme di legge e/o regolamentari e/o prescrizioni e disposizioni e/o procedure applicabili al Contratto, da parte dell'Appaltatore e/o dei suoi rappresentanti, ausiliari, dipendenti, amministratori, subappaltatori e fornitori, l'ammontare del danno risarcibile non potrà essere superiore al 100% (cento per cento) del valore del Contratto.

L'Appaltatore dovrà provvedere alla chiusura dei sinistri, dandone formale evidenza con trasmissione al Direttore dei Lavori dei relativi atti di quietanza.

In mancanza di tale documentazione il sinistro preclude (fino alla definizione dello stesso) lo svincolo della polizza prestata a garanzia, per un importo non inferiore a quello di richiesta di indennizzo, ovvero potranno essere trattenute, per pari importo, le somme eventualmente a credito risultanti dallo stato finale.

Qualora il mancato rimborso del sinistro determini un procedimento civile in cui sia accertata la responsabilità dell'Appaltatore e la Committente in ragione del mancato adempimento abbia dovuto costituirsi nel suddetto procedimento, l'Appaltatore dovrà rimborsare i costi legali sostenuti, secondo i tariffari di legge, anche se non liquidati in sentenza.

Art. 33 - DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE

L'Appaltatore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore, e nei limiti consentiti dal presente Contratto.

Sono cause di forza maggiore gli eventi imprevisi, imprevedibili ed inevitabili, con effetti sproporzionati rispetto alle misure e precauzioni diligentemente poste in atto dall'Appaltatore, quali: guerra, terremoti, calamità naturali (alluvioni, trombe d'aria, ecc.).

Nel caso di danni causati da forza maggiore, l'Appaltatore presenta immediata denuncia al Direttore dei Lavori nel termine di 3 (tre) giorni dall'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione delle attività, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

Ricevuta la denuncia, il Direttore dei Lavori, al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'Appaltatore, procede all'accertamento dei danni con la massima tempestività alla presenza dell'Appaltatore stesso redigendo processo verbale ed evidenziando:

- lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- eventuali negligenze, indicandone i responsabili;
- l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori;
- l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di Contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Art. 34 - COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI

L'Appaltatore dovrà ultimare le attività entro il termine stabilito in ciascuno specifico *Ordinativo di Lavoro*.

In caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori verrà applicata la "*penalità 11*", di cui al successivo art. 68 del presente Capitolato.

Il Direttore dei Lavori procederà entro 10 (dieci) giorni dalla data di conclusione dei lavori, comunicata per iscritto dall'Appaltatore, alla verifica in contraddittorio delle opere eseguite al fine di accertare:

- che i lavori siano stati eseguiti a regola d'arte secondo le prescrizioni e i requisiti tecnici e funzionali stabiliti dal Contratto, dal presente Capitolato, dagli specifici *Ordinativi di Lavoro* e da ogni altro documento nei medesimi richiamato;

- eventuali vizi e difformità di costruzione che l'Appaltatore sarà tenuto ad eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori;
- il regolare funzionamento di tutte le apparecchiature elettromeccaniche installate;
- le lavorazioni corrispondano per quantità e qualità a quelle stabilite;
- i dati che emergono dai conti e dai documenti giustificativi dell'Appalto siano tra di loro corrispondenti e corrispondano alle risultanze di fatto per forma, dimensioni, quantità e qualità.

A seguito dell'esito positivo del sopralluogo il Direttore dei Lavori redigerà la *Comunicazione di fine lavori*.

La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla Direzione Lavori ai sensi dei commi precedenti.

Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facoltà, che verrà comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non potrà opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

Egli potrà però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. Qualora la Stazione Appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non potrà reclamare la consegna e sarà altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato.

Eventuali ritardi dei lavori, o di parte di essi, per cause imputabili alla Committente e pregiudizievoli al rispetto dei termini di consegna, daranno diritto all'Appaltatore ad una proroga dei termini di consegna di un numero di giorni pari a quello dei ritardi imputabili alla Committente stessa, senza mai computare gli eventuali effetti indotti.

Gli interventi dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformità ai documenti contrattuali, alle eventuali varianti e a tutti gli atti aggiuntivi debitamente approvati ed in perfetta osservanza delle norme di legge di settore, decreti e regolamenti vigenti al momento della loro esecuzione.

L'Appaltatore è responsabile delle opere eseguite e delle attività svolte fino all'emissione della *Comunicazione di fine lavori*; le prove e le verifiche sui lavori che potranno essere effettuate in corso d'opera sono da ritenere come controlli intermedi e periodici.

Art. 35 - CUSTODIA DELLE OPERE

Gravano sull'Appaltatore gli oneri di custodia (anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 del Codice Civile) e di manutenzione di tutte le opere eseguite fino alla *Comunicazione di fine lavori*.

Fino alla data di fine lavori, fatte salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore è garante delle opere e delle forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere.

L'Appaltatore dovrà eseguire tali interventi nel modo più tempestivo ed in ogni caso nei termini prescritti dalla Direzione dei Lavori sotto pena d'intervento d'ufficio. L'Appaltatore dovrà restituire i beni consegnati in perfette condizioni di efficienza. La Committente non è in alcun modo custode o depositaria dei beni di proprietà o in uso all'Appaltatore e da questo introdotti nei locali della Committente medesima per l'esecuzione del Contratto.

La custodia e conservazione di tali beni sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore senza alcuna responsabilità per la Committente per mancanze, danni o distruzioni dovute a qualsiasi causa.

Art. 36 - PERSONALE

Il personale destinato dall'Appaltatore per l'esecuzione di ogni intervento dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza delle opere previste, alle modalità di esecuzione e ai termini di consegna definiti in ciascun *Ordinativo di lavoro*.

Tutte le prestazioni di qualunque tipo e consistenza dovranno essere eseguite secondo la "perfetta regola d'arte" e con le migliori modalità di intervento.

A tal fine il personale impiegato nelle attività, compresi i subappaltatori ai quali l'Appaltatore si rivolgerà, dovrà essere idoneo, formato ed abilitato ad intervenire sui mezzi, impianti, attrezzature e componenti dei sistemi della Committenza.

L'Appaltatore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché a rispettare la vigente disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri esonerando di conseguenza il Committente da ogni responsabilità in merito.

L'Appaltatore inoltre si impegna a rispettare quanto previsto al presente Capitolato anche da parte di eventuali subappaltatori.

L'Appaltatore dovrà consegnare al Committente, prima dell'inizio dei lavori, un elenco nominativo, da tenere costantemente aggiornato, dei dipendenti impegnati nell'Appalto, specificando le relative qualifiche e mansioni attribuite nell'ambito dell'Appalto.

Prima della stipula del Contratto l'Appaltatore dovrà dimostrare, pena la revoca dell'aggiudicazione, la disponibilità di personale idoneo all'esecuzione di tutte le tipologie di attività (interventi di tipologia "A" e "B"), nel rispetto dei valori minimi di seguito indicati:

- n. 1 operaio specializzato elettromeccanico;
- n. 1 operaio con qualifica di saldatore per tubazioni e raccordi in acciaio di diametro fino al DN250 (secondo la norma UNI EN ISO 9606-1) e qualifica di saldatore per tubazioni e raccordi in polietilene di diametro fino al DN250 (secondo la norma UNI 9737), qualificato da Enti all'uopo preposti, riconosciuti ed accettati dalla Committente;
- n. 1 operaio specializzato in possesso dei requisiti di persona esperta (PES) secondo la norma CEI 11-27 e quindi in grado di eseguire gli interventi di manutenzione sulle apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche oggetto dell'intervento.

A fronte di eventi straordinari e non previsti, l'Appaltatore si dovrà impegnare a destinare risorse umane e strumentali aggiuntive al fine di assolvere gli impegni assunti.

Prima della stipula del Contratto l'Appaltatore dovrà dimostrare, pena la revoca dell'aggiudicazione, che tutto il personale impiegato è in possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e al D.Lgs. 14/09/2011 n. 177.

In particolare l'Appaltatore dovrà possedere per tutto il personale impiegato:

- copia del certificato attestante la partecipazione a corsi di formazione per utilizzo DPI di 3° categoria (cinture di sicurezza, imbracatura, maschere, autorespiratore, etc.);
- copia del certificato attestante la partecipazione ai corsi di formazione per gli addetti al Primo Soccorso, Antincendio e Gestione delle Emergenze;

- evidenza dell'esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati del personale impiegato, assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o con altre tipologie contrattuali o di appalto necessariamente certificati.

In caso di mancata disponibilità giornaliera del personale minimo richiesto verrà applicata la "penalità 12", di cui al successivo art. 68 del presente Capitolato.

Art. 37 - MEZZI ED ATTREZZATURE

Prima della stipula del Contratto l'Appaltatore dovrà dimostrare, pena la revoca dell'aggiudicazione, la disponibilità di un parco macchine ed attrezzature idoneo all'esecuzione di tutte le tipologie di attività (interventi di tipologia "A" e "B"), nel rispetto dei valori minimi di seguito indicati:

- n. 1 furgone attrezzato per le attività manutentive;
- n. 1 autocarro con portata a pieno carico pari a 35 q.li;
- n. 1 autocarro attrezzato con gru avente:
 - lunghezza sbraccio orizzontale: minimo 8 mt.;
 - portata sollevata in punta alla massima estensione orizzontale: minimo 250 Kg;
- n. 1 escavatore cingolato con peso operativo minimo q.li 20;
- utensili manuali, elettrici, pneumatici per le manutenzioni:
 - trapano;
 - martello demolitore;
 - smerigliatrice angolare e relativi dischi;
 - saldatrice elettrica e relativi elettrodi/filo;
 - attrezzatura completa per saldatura e taglio ossiacetilenico;
 - apparecchiatura per saldatura certificata;
 - paranchi manuali vario tipo e portata per sollevamento.
- attrezzatura varia (idropulitrice, scale portatili 2-4 mt., prolunghe elettriche, per aria compressa e acqua, lampade portatili, catene e funi);
- segnaletica stradale, transenne o barriere;
- attrezzatura per l'esecuzione di interventi manutentivi in ambienti confinati:
 - strumento rilevatore di gas;
 - idonea attrezzatura per ventilazione forzata dell'aria;
 - idonea attrezzatura per il recupero dell'operatore dal luogo confinato;
 - dispositivi anticaduta;
 - attrezzatura treppiede.

L'Appaltatore nel corso contrattuale non potrà opporre diniego alla Committenza per l'esecuzione di una determinata attività manutentiva in quanto non in disponibilità di mezzo adeguato o di mezzi in numero adeguato. Ogni e qualunque onere inerente l'utilizzo dei mezzi quali, non esaustivamente, assicurazioni, manutenzioni ordinarie e straordinarie, pneumatici, carburanti, come anche il rispetto delle norme sul Codice della Strada, sono di esclusiva responsabilità ed onere dell'Appaltatore senza alcuna possibilità di rivalsa nei confronti della Committenza.

Parimenti sono di esclusiva responsabilità dell'Appaltatore gli oneri ed adempimenti inerenti il rispetto delle Norme sulla Sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Tutti gli oneri di cui sopra sono compresi nel prezzo di offerta che l'Appaltatore andrà a praticare.

La Committente non risponde di alcun onere o danno ai mezzi dell'Appaltatore, sia per il loro utilizzo su strada sia per il loro utilizzo in cantiere.

In caso di mancata disponibilità giornaliera di mezzi ed attrezzature minimo richieste verrà applicata la "*penalità 13*", di cui al successivo art. 68 del presente Capitolato.

Art. 38 - SEDE OPERATIVA

Prima della stipula del Contratto l'Appaltatore dovrà dimostrare, pena la revoca dell'aggiudicazione, la disponibilità, per tutta la durata dell'Appalto, di una sede operativa a suo uso esclusivo, ubicata in uno dei Comuni gestiti dalla Committente.

Detta sede operativa dovrà comprendere almeno:

- un ufficio attrezzato con postazione informatica collegata ad internet, telefono fisso e fax;
- un magazzino per il deposito dei materiali di cui all'art. 26 del presente documento;
- una autorimessa per il ricovero di mezzi ed attrezzature.

Tale sede dovrà essere in grado di garantire i tempi e le modalità di intervento, previsti dal presente Capitolato.

La mancata dimostrazione di quanto richiesto darà diritto alla Committente alla risoluzione del Contratto e l'incameramento del deposito cauzionale.

Si precisa fin da ora che la mancanza della sede nei termini temporali previsti e con le caratteristiche di operatività richieste per l'espletamento dell'attività, sarà elemento ostativo alla sottoscrizione del Contratto e determinerà la revoca dell'aggiudicazione in danno dell'Appaltatore.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 39 - ANTICIPAZIONE

1. A norma dell'art. 25, comma 5 del Regolamento interno per la disciplina dei contratti e degli appalti, adottato da Umbra Acque S.p.A. per l'appalto in oggetto, non è ammessa l'applicazione dell'istituto dell'anticipazione del prezzo, previsto all'art. 35, comma 18 del D.lgs. 50/2016..

Art. 40 - PAGAMENTI IN ACCONTO

1. Vista la tipologia dell'Appalto, non sono previsti pagamenti in acconto.

Art. 41 - PAGAMENTI A SALDO

1. Il pagamento di ogni singolo ordine lavorativo avverrà dopo l'emissione della *Comunicazione di fine lavori* dell'intervento stesso.
2. Una volta redatta e firmata la *Comunicazione di fine lavori*, il pagamento di ogni singolo ordine lavorativo sarà effettuato entro 90 giorni fine mese dalla presentazione di regolare fattura fiscale.
4. Il pagamento della fattura non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.
5. Il pagamento della fattura è subordinato all'acquisizione del DURC.
6. L'Appaltatore e il Direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Art. 42 - RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO

1. Vista la tipologia dell'Appalto, non sono previsti pagamenti in acconto.

Art. 43 - RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE FATTURE

1. Per il pagamento delle fatture in ritardo, sarà applicata la normativa vigente in materia.

Art. 44 - REVISIONE PREZZI

1. È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, comma 1, del Codice Civile.
2. Ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice dei Contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei:
 - prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al 10% (dieci per cento) con riferimento al prezzo contrattuale e comunque in misura pari alla metà;
 - in ogni caso alle seguenti condizioni:
 - a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

- a1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell'intervento, in misura non inferiore all'1% (uno per cento) dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;
- a2) eventuali altre somme a disposizione della Stazione Appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa;
- a3) somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione;
- a4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della Stazione Appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;
- b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la Stazione Appaltante;
- c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento) ai singoli prezzi unitari contrattuali per le quantità contabilizzate e accertate dalla Direzione dei Lavori nell'anno precedente;
- d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta giorni), a cura della direzione lavori qualora non sia ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio, a cura del responsabile del procedimento in ogni altro caso.

Art. 45 - PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

1. Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali l'Elenco Prezzi Unitario allegato al presente Capitolato (Allegato III) non contenesse i prezzi corrispondenti, si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi. Gli stessi verranno determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore, ed approvati dal Responsabile del Procedimento.

Tutti i nuovi prezzi sono soggetti allo stesso ribasso offerto in sede di gara.

Art. 46 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. È vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. Non è prevista la cessione dei crediti derivanti dal Contratto d'Appalto, salvo preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante.

CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 47 - LAVORI A MISURA

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

Art. 48 - LAVORI A CORPO

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso ed invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di affidamento del singolo intervento, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro.
4. La lista delle voci e delle quantità relative ai lavori a corpo non ha validità ai fini del presente articolo, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di gara consegna del singolo intervento, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dell'intervento.

Art. 49 - LAVORI IN ECONOMIA

1. La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall'articolo 179 del Regolamento Generale.
2. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, sono contabilizzati separatamente con gli stessi criteri.

Art. 50 - VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D'OPERA

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla Direzione dei Lavori.

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 51 - CAUZIONE PROVVISORIA

1. È richiesta una garanzia provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell'importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell'offerta.
2. La cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata:
 - a) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto.
3. La cauzione provvisoria deve essere accompagnata dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell'Appalto o della concessione.
4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
5. In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare l'indicazione di tutte le imprese associate.

Art. 52 - GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Codice dei Contratti, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all'articolo 103, commi 4, e 5, del Codice dei Contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del Contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

5. La Stazione Appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'Appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante; in caso di variazioni al Contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

Art. 53 - RIDUZIONE DELLE GARANZIE

1. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

Art. 54 - OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'IMPRESA

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei Contratti, l'Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione/collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione complessiva dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione Appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. attività produttive 12 marzo 2004, n. 123.
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
 - a) prevedere una somma assicurata non inferiore a:

partita 1) per le opere oggetto del Contratto:	euro 390.000,00
partita 2) per le opere preesistenti:	euro 25.000,00
partita 3) per demolizioni e sgomberi:	euro 25.000,00
 - b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a

qualsiasi titolo all'appaltatore.

4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.
5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:
 - a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione Appaltante;
 - b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione Appaltante.
6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E QUALITA'

Art. 55 - NORME DI SICUREZZA GENERALI

1. I lavori oggetto dell'Appalto dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nel rispetto delle indicazioni dell'art. 15 e del Titolo IV del Testo Unico della Sicurezza (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).

Art. 56 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

1. L'Appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i., nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere; è obbligato altresì a fornire una dichiarazione, ai sensi dell'Allegato XVII del richiamato Decreto Legislativo circa il possesso dei requisiti tecnico professionali.

Art. 57 - PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni, qualora previsto, il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) predisposto dal Coordinatore per la Sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Art. 58 - MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

1. L'Appaltatore potrà presentare al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC), nei seguenti casi:
 - a. per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'Appaltatore ha il diritto che il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del Coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.
3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il Coordinatore per la sicurezza non si pronunci:
 - a. nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
 - b. nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'Appaltatore, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 59 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

1. L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, dovrà predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori un Piano Operativo di Sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'Appalto. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'allegato XV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., comprende il documento di valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. con riferimento allo specifico cantiere e dovrà essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
Tale documento dovrà essere redatto sulla base del PSC allegato al presente documento.
2. Nel caso di interventi di tipologia "A", l'Appaltatore, prima dell'inizio di ogni singolo intervento, dovrà obbligatoriamente effettuare un sopralluogo sui luoghi dove debbono eseguirsi i lavori e dovrà presentare una relazione, ad integrazione del POS di cui al precedente punto 1, che descriva i rischi specifici dell'intervento e le relative modalità operative che l'Appaltatore intenderà attuare al fine di eliminare o gestire i rischi presenti.
3. Nel caso di interventi di tipologia "B" l'Appaltatore, prima dell'inizio di ogni singolo intervento manutentivo, dovrà valutare con i Preposti della Committenza tutti i possibili rischi e/o pericoli presenti nell'area e/o impianto oggetto dell'intervento e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare.
4. Si precisa che non potranno essere effettuati dall'Impresa esecutrice interventi all'interno di spazi confinati o soggetti ad inquinamento, se non preliminarmente concordati e autorizzati dalla Committente.
5. L'Appaltatore, in quanto impresa affidatario, dovrà, in caso di subappalto, trasmettere al subappaltatore il PSC ricevuto in allegato al presente unitamente al POS e richiede al subappaltatore medesimo la redazione di un proprio POS.
6. L'Appaltatore sarà ritenuto unico responsabile, ai sensi della normativa vigente applicabile in materia di sicurezza, di qualsivoglia danno che abbia causato a persone e/o cose correlato ai rischi specifici relativi alla propria attività.
7. Qualsivoglia inosservanza alle disposizioni contenute nel PSC e nel Piano Operativo di Sicurezza che sia rilevata dalla Stazione Appaltante, comporterà la risoluzione del Contratto di diritto con effetto immediato e fatta salva ed impregiudicata ogni eventuale azione di carattere civile e/o penale a carico dell'Appaltatore.

Art. 60 - OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e all'allegato V dello stesso Decreto Legislativo.

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante o del Coordinatore, l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.), l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il Direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il Piano Operativo di Sicurezza (POS) forma parte integrante del Contratto di Appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del Contratto.

Art. 61 - ASSICURAZIONE QUALITÀ

1. All'atto della consegna dei lavori l'Appaltatore dovrà presentare, nel pieno rispetto delle indicazioni della UNI EN ISO 9001, un adeguato Piano della Qualità riferito all'appalto in questione.
Detto piano dovrà descrivere le modalità con cui intenderà effettuare i controlli circa:
 - a. gli approvvigionamenti dei materiali utilizzati nell'appalto;
 - b. la rispondenza degli stessi alle caratteristiche e prestazioni tecniche indicate nel presente capitolato;
 - c. le prove e i controlli da effettuare sul prodotto in costruzione, sulle opere finite (verifica saldature, verifica requisiti dei saldatori, ecc.);
 - d. la corretta gestione e tenuta dei dati di registrazione da conservare per eventuali controlli da parte della Stazione Appaltante.
2. Con cadenza semestrale l'Appaltatore dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante uno specifico Audit al fine di verificare la corretta applicazione di quanto al precedente punto 1.

CAPO 8 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 62 - SUBAPPALTO

1. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui all'articolo 4 del presente Capitolato, l'osservanza dell'articolo 105 del Codice dei Contratti.
2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, alle seguenti condizioni:
 - a. che l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
 - b. che l'Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio.
 - c. che l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione Appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
 - d. che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l'importo del contratto di subappalto sia superiore ad euro 154.937,07, l'appaltatore deve produrre alla Stazione Appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R.
3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione Appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000,00 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.
4. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- a. l'Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
 - b. le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - c. le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
5. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000,00 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d).
- È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Art. 63 - RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'Appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 64 - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

2. Qualora l'Appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui al comma 1, la Stazione Appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'Appaltatore non provveda.

CAPO 9 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 65 - ACCORDO BONARIO E TRANSAZIONE

1. Ai sensi dell'articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei Contratti, se, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il RP deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 107 del Codice dei Contratti, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il RP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26 del Codice dei Contratti.
2. La Direzione Lavori trasmette tempestivamente al RP una comunicazione relativa alle riserva di cui al comma 1, corredata dalla propria relazione riservata.
3. Il RP, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del Contratto. Il RP e l'Appaltatore scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall'esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. Qualora il UP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.
3. L'esperto, se nominato, oppure il RP, verificano le riserve in contraddittorio con l'Appaltatore, effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della Stazione Appaltante e all'impresa. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della Stazione Appaltante. In caso di rigetto della proposta da parte dell'Appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si procede ai sensi dell'articolo 51.
4. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15% (quindici per cento). La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'approvazione del certificato di cui all'articolo 56.
5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione Appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
6. Ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei Contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del

contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del Codice Civile; se l'importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la Stazione Appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo.

7. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del Contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

Art. 66 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 72 e l'Appaltatore confermi le riserve, trova applicazione il comma 2.
2. Per ogni controversia o contestazione è competente il Foro di Perugia secondo il riparto di giurisdizione previsto dalla normativa vigente con esclusione della competenza arbitrale.

Art. 67 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente Appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione Appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione Appaltante medesima comunica all'Appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 (venti) per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

3. Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei Contratti, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto.
4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola.

Art. 68 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

1. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il Contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, in base a quanto previsto dall'art. 108 del Codice dei Contratti con particolare riferimento ai seguenti casi:
 - a) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
 - e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - h) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. o ai piani di sicurezza, integranti il Contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal R.U.P. o dal Coordinatore per la Sicurezza;
 - i) frode o negligenza grave nella condotta dei lavori;
 - l) violazione dell'obbligo di adozione del sistema di gestione informatica;
 - m) violazione dell'Appaltatore o del subappaltatore agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
 - n) inadempimento alle disposizioni in materia antimafia e/o accertati tentativi o atti di infiltrazione della criminalità organizzata nell'Appaltatore o subappaltatore;
 - o) violazione degli obblighi in materia di gestione dei rifiuti;
 - p) raggiungimento di un totale cumulato delle penali applicate all'Appaltatore superiore al 10% dell'ammontare netto del Contratto;
 - q) superamento, per ciascuna tipologia, del numero massimo di penalità ammesse, indicate in *Tabella 1 - penalità*.
2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

3. Nei casi di risoluzione del Contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma dell'Ordine di Servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
5. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:
 - a) ponendo a base d'asta del nuovo Appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'Appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'Appaltatore inadempiente medesimo;
 - b) ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:
 - 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo Appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Appaltatore inadempiente;
 - 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di Appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Art. 69 - PENALI

Qualora Umbra Acque accertasse l'inidoneità di una qualunque attività svolta dall'Appaltatore, oppure rilevasse delle inadempienze agli obblighi contrattuali assunti, potranno essere applicate a carico dello stesso le penali di seguito elencate, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni che dovessero derivare alla Committente.

PENALITÀ	CAUSA	PENALE	RIF. ART.	N^{MAX} PENALITÀ AMMESSE
Penalità 1	Tipologia di intervento "A" - Ritardo oltre il termine previsto per l'inizio dei lavori, indicato nell'Ordinativo di Lavoro emesso dalla Committenza.	5% (cinque per cento) dell'importo netto contrattuale (dell'intervento in oggetto) per ogni giorno di ritardo.	Art. 16	4
Penalità 2	Tipologia di intervento "B" - Ritardo oltre il termine previsto per l'inizio dei lavori, indicato nell'Ordinativo di Lavoro emesso dalla Committenza.	10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale (dell'intervento in oggetto) per ogni ora di ritardo.	Art. 16	2
Penalità 3	Interventi di manutenzione eseguiti in maniera difforme da quanto previsto dalla regola dell'arte e dagli elaborati tecnico progettuali.	Euro 800,00 (Euro ottocento,00) per ogni intervento non correttamente eseguito oltre al rifacimento dell'intervento stesso.	Art. 17	3
Penalità 4	Mancato o tardivo invio da parte dell'Appaltatore del programma dei lavori.	Euro 200,00 (Euro duecento,00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di invio previsto.	Art. 18	4
Penalità 5	Mancato rispetto degli Ordini di Servizio emessi dal Direttore dei Lavori.	Euro 1.000,00 (Euro mille,00) per ogni giorno di ritardo rispetto alla data indicata per l'esecuzione dell'Ordine di Servizio emesso.	Artt. 20, 23	2
Penalità 6	Danneggiamento di macchine/impianti, non oggetto di intervento manutentivo, derivanti da cause imputabili all'Appaltatore.	Euro 1.000,00 (Euro mille,00) oltre al pagamento dei danni sulle macchine/impianti.	Art. 21	2
Penalità 7	Mancata comunicazione di fermi impianti (o parti di essi).	Euro 1.000,00 (Euro mille,00) oltre il pagamento di eventuali danni derivanti dalla mancata comunicazione.	Art. 22	2
Penalità 8	Ritardo nella consegna alla Committenza di Dichiarazioni e Certificazioni relative agli impianti installati.	Euro 200,00 (Euro duecento,00) per ogni giorno di ritardo oltre il termine previsto per la consegna.	Art. 24	4
Penalità 9	Utilizzo di materiale non conforme alle specifiche tecniche previste dagli elaborati tecnico progettuali e alle prescrizioni di cui all'Allegato II del presente Capitolato.	Euro 800,00 (Euro ottocento,00) per ogni intervento in cui è stato utilizzato materiale non conforme oltre la sostituzione dello stesso.	Art. 26	3

Penalità 10	Danneggiamento da parte dell'Appaltatore di materiali e apparecchiature fornite dalla Committente.	Euro 500,00 (Euro cinquecento,00) oltre al pagamento per la riparazione (o eventuale sostituzione) del materiale/apparecch. danneggiata.	Art. 28	3
Penalità 11	Tipologia di intervento "A" - Ritardo oltre il termine previsto per il completamento dei lavori, indicato nell' <i>Ordinativo di Lavoro</i> emesso dalla Committenza.	5% (cinque per cento) dell'importo netto contrattuale (dell'intervento in oggetto) per ogni giorno di ritardo.	Art. 33	3
Penalità 12	Mancata disponibilità giornaliera del personale minimo richiesto.	Euro 500,00 (Euro cinquecento,00) per ogni giorno di mancata disponibilità.	Art. 35	3
Penalità 13	Mancata disponibilità giornaliera delle macchine/attrezzature minime richieste.	Euro 500,00 (Euro cinquecento,00) per ogni giorno di mancata disponibilità.	Art. 36	3

Le penali saranno comunicate all'Appaltatore in via amministrativa mediante notifica a mezzo raccomandata A.R., fax, PEC, ed addebitate al momento del pagamento della fattura; la Direzione Lavori emetterà *Dichiarazione di fine lavori* e nota di addebito per le penali il cui importo verrà scalato direttamente dal pagamento delle prestazioni.

Le penali complessivamente applicate non potranno comunque superare il 10% dell'importo totale dell'Appalto, con facoltà di risoluzione di diritto del Contratto da parte della Committente in caso di superamento di detta percentuale.

CAPO 10 - NORME FINALI

Art. 70 - OBBLIGHI GENERALI

L'Appaltatore si obbliga ad espletare le attività secondo le condizioni, modalità e termini e prescrizioni contenuti nel Contratto e si impegna a garantire che tutte le attività saranno svolte secondo la migliore diligenza professionale, le migliori tecniche, a regola d'arte, in linea con la normativa vigente e con gli standard del settore di riferimento.

L'Appaltatore si impegna altresì a mantenere le condizioni di cui all'offerta per l'intera durata del Contratto, senza alcuna possibilità di modificazione dei termini, modalità, prezzi e condizioni.

Le attività verranno svolte dall'Appaltatore a propria cura, spese e rischio, rimanendo a suo esclusivo carico l'individuazione, l'organizzazione, la predisposizione e l'adempimento di tutto quanto necessario ed opportuno (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, tutti i costi relativi al personale, ai mezzi, ai materiali, al rispetto di ogni normativa applicabile, ecc.) in modo da garantire ed assicurare che le attività soddisfino pienamente i requisiti richiesti, come individuati nel Capitolato.

L'Appaltatore si obbliga inoltre a:

- eseguire le attività nel completo rispetto di tutte le disposizioni di legge e regolamenti applicabili, norme, anche tecniche e prescrizioni delle competenti Autorità, vigenti al momento della sua esecuzione, nonché delle procedure aziendali, eventualmente indicate e fornite dalla Committente, delle quali con la stipula del Contratto dichiara di aver preso visione e conoscenza, impegnandosi, altresì, a darne conoscenza ai propri collaboratori e/o ausiliari, ivi compresi gli eventuali subappaltatori;
- eseguire le attività senza interferire o recare intralcio o interruzioni allo svolgimento dell'attività lavorativa della Committente e/o di terzi in atto negli impianti della stessa;
- adottare nell'esecuzione del Contratto ogni precauzione ed ogni iniziativa necessaria per evitare danni alle persone e alle cose, restando a suo carico ogni attività necessaria a riparare i danni arrecati alla Committente e/o a terzi ivi compresi quelli cagionati dal personale proprio o dai lavoratori a vario titolo impegnati nell'esecuzione del Contratto;
- comunicare tempestivamente alla Committente eventuali variazioni in merito alla composizione della propria compagine societaria e dei propri organi societari, nonché l'insorgenza di eventuali circostanze tali da comportare modifiche alla situazione patrimoniale dichiarata in sede gara ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici.

L'elencazione sopra riportata degli obblighi e degli oneri a carico dell'Appaltatore, compresi quelli previsti dai successivi articoli, ai fini dell'esecuzione del Contratto è da intendersi come esemplificativa e non esaustiva, restando ferma la piena responsabilità dell'Appaltatore per tutti gli obblighi ed oneri non indicati, ma necessari ai fini del corretto e completo adempimento delle prestazioni contrattuali.

Resta inteso che la Committente, in caso di violazione dei suddetti obblighi avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni *patiti e patiendi*.

Art. 71 - OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE

L'Appaltatore dovrà assicurare al Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), al Responsabile del Procedimento, al Direttore dei Lavori (o ai soggetti da essi delegati), in qualsiasi

momento, e per tutta la durata di efficacia del Contratto, l'accesso alla zona dei lavori e dovrà fornire tutta l'assistenza necessaria per agevolare l'espletamento del loro compito, nonché mettere loro a disposizione il personale sufficiente ed i materiali occorrenti per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste dal presente Capitolato.

Art. 72 - OBBLIGHI CORRELATI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITÀ

L'Appaltatore assicurerà e rimarrà esclusivamente responsabile della composizione numerica e delle categorie professionali rispetto alle esigenze della Committente, nonché dell'adeguatezza del personale impiegato e non avrà diritto ad alcun compenso, se per far fronte alle prestazioni contrattuali risulti necessario modificare, rispetto a quanto inizialmente previsto, la consistenza del personale da impiegare.

L'Appaltatore dovrà consegnare al Committente, alla stipula del Contratto, un elenco nominativo, da tenere costantemente aggiornato, dei dipendenti impegnati nell'Appalto, specificando le relative qualifiche e mansioni attribuite nell'ambito dell'Appalto.

La Committente verificherà preliminarmente l'idoneità di ciascun operatore che l'Appaltatore intende impiegare per i lavori di manutenzione.

Tutto il personale dell'Appaltatore dovrà essere munito di tesserino di riconoscimento, corredato di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del Datore di lavoro e la data di assunzione dal quale risulti che la persona titolare del documento lavora alle dipendenze dell'Appaltatore. Tali documenti di identificazione dovranno essere sempre in possesso dell'addetto ai lavori ed essere esibiti al rappresentante della Committente (Direttore dei Lavori e/o altro funzionario) che svolgerà funzioni di controllo. Se, a seguito di controllo, risulterà uno o più lavoratori sprovvisti dei documenti di cui sopra, l'Appaltatore dovrà presentare i documenti non esibiti all'atto del controllo al Direttore dei Lavori entro il giorno lavorativo successivo. In caso contrario il lavoratore sarà immediatamente allontanato dal cantiere e non vi potrà più accedere, dando facoltà alla Committente di intraprendere, nei confronti dell'Appaltatore, i provvedimenti previsti nel merito dal presente Capitolato e dalla normativa vigente.

Qualora il Direttore dei Lavori o il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), dovessero riscontrare la presenza sul cantiere di personale estraneo all'elenco presentato, verrà disposto l'immediato allontanamento di detto personale e, in caso di resistenza all'allontanamento, la sospensione dei lavori finché non sia ripristinata la presenza in cantiere del solo personale autorizzato, senza che l'Appaltatore possa pretendere alcun compenso per l'eventuale fermo del cantiere e salvo il maggior danno subito dalla Committente. In tale circostanza la Committente si riserva la facoltà di risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile.

Qualora l'esecuzione di una prestazione contrattuale preveda l'impiego di mano d'opera con specifiche abilitazioni professionali, l'Appaltatore è tenuto ad esibire, su richiesta della Committente, i relativi certificati.

Art. 73 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre a quanto previsto nel presente Capitolato, sarà a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore, dovendosi intendere compensato con prezzi di appalto, ogni onere connesso all'esecuzione e al compimento a perfetta regola d'arte, ed in particolar modo, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

A) Cantieri, attrezzi, spese

- ogni spesa ed onere per i materiali di consumo e di apporto, gli accessori di montaggio e di fissaggio, mezzi d'opera, scale, gli indumenti di protezione e sicurezza ed in genere per l'attrezzatura necessaria all'esecuzione di tutti i lavori previsti nel presente Capitolato;
- la fornitura dei mezzi di opera di ogni genere ed attrezzature, nonché la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, la loro riparazione e i materiali di consumo necessari per il loro funzionamento (carburanti, lubrificanti, ecc.);
- le spese di trasporto, assicurazione, sorveglianza e custodia per: materiali, attrezzature e mezzi d'opera necessari per l'esecuzione delle attività, rimanendo inteso che l'Appaltatore manleva la Committente da ogni responsabilità in caso di furto, incendio e danneggiamento;
- ogni spesa ed onere per garantire, prima e durante l'impiego, l'esatta conformità di utensili, attrezzature o macchinari, a tutte le prescrizioni vigenti ed in particolare a quelle del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. La Committente non fornirà utensili, attrezzature e macchinari all'Appaltatore, salvo previsione espressa nel presente Capitolato. Nei casi in cui, con l'autorizzazione della Committente, l'Appaltatore usi mezzi d'opera o attrezzature forniti dalla Committente, il loro impiego sarà soggetto alla stessa disciplina prevista in caso di utilizzo di mezzi propri;
- gli attrezzi e gli strumenti per rilievi e misurazioni e quanto altro possa occorrere per le operazioni di verifica dell'attività svolta.

B) Disciplina e buon ordine dei cantieri e dell'esecuzione delle attività

- L'apprestamento del cantiere temporaneo, l'attrezzatura in relazione alla entità degli interventi, manutenzione, sorveglianza, pulizia e buon ordine del cantiere stesso e relative adiacenze, depositi di materiale, opere provvisoriale e tutto quanto necessario alla buona esecuzione delle attività;
- lo smontaggio dei cantieri temporanei, lo sgombero e la bonifica delle aree, ad interventi ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali residui, detriti, ecc.;
- la custodia diurna e notturna dei cantieri temporanei, dei materiali approvvigionati dalla Committente e consegnati all'Appaltatore;
- l'obbligo di concordare preventivamente con la Committente eventuali fermi degli impianti (o parti di essi);
- l'immediata segnalazione alla Committente, e la conseguente sospensione delle attività, in presenza di anomalie o altre situazioni di possibile pericolo;
- la continua disponibilità per tutta la durata dell'Appalto delle attrezzature, mezzi e materiali occorrenti per l'esecuzione di tutti gli interventi oggetto dell'Appalto.
- tutti gli oneri per ritardi nell'esecuzione dei lavori non dipendenti dalla Committente;
- l'osservanza delle disposizioni degli Enti aventi comunque giurisdizione sui luoghi in cui saranno eseguite le attività.

C) Tutela dei lavoratori

- L'attuazione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e regolamenti (in vigore e che potranno intervenire nel corso dell'Appalto) relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché alla tutela, protezione ed assistenza degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi.

È a carico dell'Appaltatore qualsiasi altro onere, anche se qui non contemplato espressamente, che si rendesse necessario per eseguire ed ultimare le attività in perfetta sicurezza, a perfetta regola d'arte e nei termini convenuti.

Art. 74 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

La piena ed esclusiva responsabilità dell'esecuzione delle attività contrattuali compete all'Appaltatore, che ne assume ogni conseguenza civile, penale ed amministrativa. L'Appaltatore terrà indenne la Committente da ogni onere patrimoniale, sanzione amministrativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: infrazioni al Nuovo Codice della Strada, ecc.), o altra prestazione imposta, che siano conseguenza diretta o indiretta delle sue attività.

L'Appaltatore potrà organizzare e provvedere alla conduzione delle attività nel modo e con i mezzi che ritiene più idonei ed adeguati, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Contratto.

La Committente si riserva il diritto di controllare con saltuarietà o con continuità tutte le attività nelle diverse fasi di esecuzione.

Resta, tuttavia, inteso e convenuto che tutti indistintamente gli interventi della Direzione dei Lavori, connessi alla corretta conduzione delle attività contrattuali, non potranno mai ed in alcun modo comportare responsabilità a carico della Committente né sollevare l'Appaltatore da qualsiasi responsabilità per quanto concerne la buona riuscita delle attività oggetto del Contratto e per i danni di qualsiasi natura che possono insorgere nel corso ed in conseguenza della esecuzione di esse.

La presenza sul luogo del personale della Committente di direzione e sorveglianza, l'eventuale approvazione di opere, disegni e calcoli, l'accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori non limitano né riducono la piena incondizionata responsabilità dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è tenuto in ogni caso a risarcire i danni arrecati a terzi, in dipendenza dell'esecuzione delle attività prevista dal Contratto.

Per gli eventuali danni arrecati agli impianti, ai materiali, mezzi, strutture ed in genere al patrimonio aziendale, la Committente potrà trattenere, sui certificati di pagamento relativi al Contratto, l'importo delle spese occorrenti per il ripristino o il risarcimento di quanto danneggiato; oppure, previo accertamento di idoneità tecnica e della affidabilità operativa, ad insindacabile giudizio della Committente, la stessa inviterà l'Appaltatore ad eseguire direttamente la riparazione dei danni causati, addebitando in contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi della Committente.

Qualora non siano sufficienti alla rifusione del danno i fondi ancora a disposizione sull'ammontare complessivo dell'Appalto, la Committente sarà soddisfatta con la copertura assicurativa definita nel presente Capitolato.

L'Appaltatore è parimenti tenuto a rispondere dell'operato e del comportamento di tutti i suoi dipendenti.

L'Appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge, le norme tecniche ed i regolamenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro. In particolare, l'Appaltatore si impegna al rispetto integrale delle misure contenute negli elaborati specifici appositamente redatti (Piano di Sicurezza, DUVRI, ecc.).

L'Appaltatore dovrà trasmettere in copia per conoscenza alla Committente le denunce di infortunio effettuate durante il periodo di esecuzione delle attività appaltate.

Qualora verifichi l'inosservanza di disposizioni di legge e/o comunque di norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, la Committente potrà sospendere le attività intimando all'Appaltatore un termine perentorio per l'adeguamento.

Durante il periodo di sospensione delle attività non si sospende il decorso dei termini di esecuzione delle medesime.

In caso di ripetute e gravi violazioni da parte dell'Appaltatore, ovvero in caso di mancato rispetto del termine fissato dalla Committente per l'adeguamento, quest'ultima potrà risolvere il Contratto in danno dell'Appaltatore.

Art. 75 - INFORMATIZZAZIONE ATTIVITÀ

Visto che la Committente sta provvedendo alla informatizzazione di tutte le attività, compresa quella oggetto del presente Capitolato, attraverso l'utilizzo di sistemi informatici mobili, si precisa che l'organizzazione e la rendicontazione potrebbero subire delle modifiche operative rispetto a quanto riportato nel presente Capitolato.

Pertanto in merito sia alle modalità di attivazione e richiesta di intervento sia alle modalità di consuntivazione delle prestazioni, potranno verificarsi variazioni senza alterare né la natura del Contratto né le prestazioni richieste che rimangono fisse ed invariate.

Sarà cura della Committenza comunicare eventuali variazioni alle quali l'Appaltatore dovrà attenersi senza per questo sollevare obiezioni o richiedere compensi aggiuntivi.

Art. 76 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a. le spese contrattuali;
- b. le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica, ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione dei cantieri temporanei e all'esecuzione dei lavori;
- d. le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del Capitolato Generale d'Appalto.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'Appalto.

5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 77 - ALLEGATI

1. Le suddette prestazioni corrispondono ai seguenti elaborati, forniti dalla Stazione Appaltante ed accettati dall'Appaltatore:

- il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- ALLEGATO I: il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (D.U.V.R.I.);
- ALLEGATO II: specifiche tecniche dei materiali;

- ALLEGATO III: l'Elenco dei Prezzi unitari applicati;
- ALLEGATO IV: esempi di interventi di manutenzione straordinaria;
- ALLEGATO V: elenco indicativo (non esaustivo) di impianti oggetto di manutenzioni;
- ALLEGATO VI: modello " *Ordinativo di lavoro*".

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Andrea Vitali

Ing. Andrea Vitali